

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 31

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 agosto 2016

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **32.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Confessioni religiose - Norme della Regione Veneto - Edifici e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi - Previsione che la Regione e i Comuni del Veneto individuano i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., e delle altre confessioni religiose - Previsione della sottoscrizione di una convenzione tra il richiedente e il Comune nella quale può essere inserito l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto.**
- Legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), art. 2, introduttivo degli artt. 31-*bis* e 31-*ter* nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio). . . . . Pag. 1
- N. **33.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Bilancio e contabilità pubblica - Bilancio di previsione per il 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 della Regione Sardegna - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario di euro 31.553.438,75 - Mancata indicazione della relativa copertura nel bilancio di previsione 2017.**
- Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), art. 3. . . . . Pag. 4





## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 32

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Confessioni religiose - Norme della Regione Veneto - Edifici e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi - Previsione che la Regione e i Comuni del Veneto individuano i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., e delle altre confessioni religiose - Previsione della sottoscrizione di una convenzione tra il richiedente e il Comune nella quale può essere inserito l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto.**

– Legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), art. 2, introduttivo degli artt. 31-*bis* e 31-*ter* nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio).

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale Veneto n. 12 del 12 aprile 2016, recante «Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni», pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 15 aprile 2016, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2016.

Con la legge regionale n. 12 del 12 aprile 2016, indicata in epigrafe, che consta di cinque articoli, la Regione Veneto ha emanato le disposizioni per la «Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni».

In particolare, l'art. 2, recante «Inserimento degli articoli 31-*bis* e 31-*ter* nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», inserisce nella legge regionale n. 11/2014 citata gli articoli 31-*bis* «Edifici e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi» e 31-*ter* «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi».


È avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

## MOTIVI

1) L'art. 2 della legge Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 viola gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione.

Come si è detto, l'art. 2 citato introduce, dopo l'art. 31 della legge Regione Veneto n. 11/2004 citata, l'art. 31-*bis* e l'art. 31-*ter*.

La disciplina contenuta nell'art. 31-*bis* prevede che la Regione e i Comuni del Veneto, ciascuno nell'esercizio delle rispettive competenze, individuino i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi, distinguendo, da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose.



La norma di cui all'art. 31-*bis* citato, come introdotto dall'art. 2 della legge Regionale n. 12/2016, contrasta con gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione nella parte in cui riconosce alle Regioni e ai Comuni del Veneto la potestà amministrativa di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi, religiosi.

La disposizione presenta profili di incostituzionalità, perché, richiamando con formula generica e ambigua «i criteri e le modalità» da individuare per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, da un lato, si presta ad applicazioni ampiamente discrezionali, potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi, in palese violazione degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione; dall'altro, consente che la Regione e i Comuni del Veneto effettuino una valutazione differenziata dei criteri e delle modalità di realizzazione delle suddette attrezzature per le diverse confessioni religiose, in violazione degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione.

Ciò in contrasto anche con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese» (sentenza n. 63/2016; punto 4.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 52/16, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Il libero esercizio del culto è, infatti, «un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19) ed è, pertanto, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, primo e secondo comma), a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo Stato» (sentenza n. 63/2016 citata; punto 4.1. del Considerato in diritto).

Come ribadito dalla Corte, «altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio (articoli 7 e 8, terzo comma, Cost.), che si basa sulla “concorde volontà” del Governo e delle confessioni religiose di regolare specifici aspetti del rapporto di queste ultime con l'ordinamento giuridico statale (sentenza n. 52 del 2016). Data l'ampia discrezionalità politica del Governo in materia, il concordato o l'intesa non possono costituire condicio sine qua non per l'esercizio della libertà religiosa» (sentenza n. 63/2016 citata; punto 4.1. del Considerato in diritto).

Nel solco della giurisprudenza costituzionale, nel sistema costituzionale, le intese non sono mai una «condizione imposta dai pubblici poteri» per consentire alle confessioni religiose di avere libertà di organizzazione e di azione (sentenza n. 52/16 citata, punto 5.1. del Considerato in diritto), poiché, «a prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost., che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993).».

Al riguardo, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 63/16 citata, punto 4.2. del Considerato in diritto), «vale il divieto di discriminazione, sancito in generale dall'art. 3 Cost. e ribadito, per quanto qui specificamente interessa, dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 Cost.; e ciò anche per assicurare “l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario” (sentenza n. 346 del 2002).».

2) *L'art. 2 della legge Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 viola gli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2, lettera c) ed h), della Costituzione.*

Come si è detto, l'art. 2 citato introduce dopo l'art. 31 della legge Regione Veneto n. 11/2004 citata l'art. 31-*bis* e l'art. 31-*ter*.

La disciplina contenuta nell'art. 31-*ter*, «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi», prevede, al primo comma, che «al fine di assicurare una adeguata qualità urbana», lo strumento urbanistico comunale, per le aree e per gli immobili da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, garantisca: *a)* la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti; *b)* la presenza di opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti; *c)* la presenza di distanze adeguate tra le aree o gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose; *d)* spazi adeguati da destinare a parcheggio pubblico; *e)* la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture da parte di disabili; *f)* la conformità e la congruità con le previsioni degli strumenti territoriali sovraordinati ed in particolare con riferimento al loro inserimento nel contesto urbano e paesaggistico».



Il secondo comma dell'art. 31-ter citato estende tale disciplina anche alle aree scoperte destinate o utilizzate per il culto, ancorché saltuario.

Il terzo comma dell'art. 31-ter citato prevede che, per la realizzazione delle attrezzature suddette, nonché per l'attuazione degli impegni assunti, il richiedente sottoscrive con il Comune una convenzione contenente un impegno fideiussorio. «Nella convenzione può essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto».

L'art. 31-ter della legge Regione Veneto n. 11/2004 citata, come introdotto dall'art. 2 della legge Regione Veneto n. 12/16 citata, contrasta con gli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2, lettera c) ed h), della Costituzione.

Come si è già detto, il terzo comma dell'art. 31-ter prevede una convenzione tra il Comune e il soggetto richiedente la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi e stabilisce che nelle convenzioni può essere previsto, appunto, «l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto».

Va osservato che le convenzioni dovrebbero, invero, rispondere alla finalità già indicata *supra*, tipicamente urbanistica, di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati. Ne deriva che esse dovrebbero unicamente consentire la previsione, in forma concordata e negoziale, degli impegni strettamente connessi all'ottenimento da parte dell'Ente interessato del rilascio delle necessarie autorizzazioni urbanistiche per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.

In questa prospettiva, appare palesemente irragionevole la previsione dell'art. 2 della legge regionale n. 12/16 citato che, aggiungendo l'art. 31-ter citato, consente, al terzo comma, di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana.

La norma così formulata appare travalicare gli ambiti rimessi alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera c), della Costituzione.

Si rileva, al riguardo, che spetta allo Stato il compito di garantire, sia ai singoli, sia alle formazioni sociali, il godimento effettivo e sostanziale del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, adottando le pertinenti misure per favorirne l'esercizio nel senso più ampio possibile, cioè, non strettamente legato al solo svolgimento delle pratiche rituali di culto, bensì fino a ricomprendere anche le attività collaterali, come quelle ricreative, aggregative, culturali, sociali, educative, nell'ambito delle quali la libertà religiosa trova la sua pienezza di espressione.

Il contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione deriva dalla circostanza che si tratta di attività inserite nell'ambito del principio di libertà di religione, che siano espressione diretta di fede, ivi compresa la realizzazione di luoghi diretti al culto e alla discussione degli interessi sociali e culturali della comunità. Va, peraltro, osservato che la necessaria interferenza con la predetta libertà di religione pone la norma regionale in contrasto con la previsione di cui all'art. 19 della Costituzione.

La norma regionale, inoltre, nella parte in cui persegue una finalità di controllo delle modalità con le quali in concreto è esercitata l'attività sociale e culturale svolta nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, invade la potestà legislativa esclusiva statale e viola l'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione (sentenza n. 55/2001).

La giurisprudenza costituzionale, infatti, è consolidata nel ritenere che, se tra gli interessi costituzionali da considerare «nel modulare la tutela della libertà di culto» rientrano anche «quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza», il perseguimento di tali interessi spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., mentre alle Regioni è riservato un ruolo di cooperazione in tema di contrasto dell'illegalità, ordine pubblico e sicurezza (sentenze n. 35 del 2012; e n. 63 del 2016 citata, punto 8. del Considerato in diritto).

*P.Q.M.*

*Si conclude perché l'art. 2 della legge regionale Veneto n. 12 del 12 aprile 2016, recante «Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni», indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.*

*Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2016.*

Roma, 14 giugno 2016

*Il vice Avvocato generale dello Stato: PALMIERI*



## N. 33

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Bilancio e contabilità pubblica - Bilancio di previsione per il 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 della Regione Sardegna - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario di euro 31.553.438,75 - Mancata indicazione della relativa copertura nel bilancio di previsione 2017.**

– Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), art. 3.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente *pro-tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2016.

Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 (S.O. n. 1) è stata pubblicata la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante «Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 3 per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 primo comma Cost. per i seguenti motivi.

La L.R. 11 aprile 2016, n. 6, all'art. 3 (recante «Spesa») così dispone:

1. È approvato in euro 8.884.339.515,84 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2016. La differenza tra il totale dell'entrata di cui all'art. 2, comma 6, e il totale della spesa, pari a euro -31.553.438,75, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.

2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2016, 2017 e 2018, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

La disposizione approva il bilancio della Regione non in pareggio, con una differenza di € 31.553.438,75 pari al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.

In applicazione dell'art. 3, comma 13 (1) del decreto legislativo n. 118/2011 la norma rinvia la copertura del disavanzo «nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata».

Pur rispettando formalmente la citata previsione dell'art. 3, comma 13, la disposizione omette però di darvi attuazione, in quanto la copertura avrebbe dovuta essere disposta all'interno della stessa L. R., che ha ad oggetto appunto «Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018».

Ne consegue che la norma, pur rispettando formalmente la citata previsione dell'art. 3, comma 13, sul piano concreto non ne fa applicazione, considerato che la copertura non è stata prevista — come sarebbe stato necessario — nel bilancio di previsione 2017.

La disposizione impugnata si pone quindi in contrasto con l'art. 81, terzo comma Cost. il quale, com'è noto, prevede che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».

(1) L'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 118/2011 così dispone: «Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico».





*P. Q. M.*

*Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3 della legge regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, per i motivi illustrati nel presente ricorso.*

*Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:*

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 giugno 2016.

Roma, 13 giugno 2016

*L'avvocato dello Stato: DE BELLIS*

**16C00180**


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUR-031) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





€ 1,00

